



## VERBALE DELLA COMMISSIONE STRUTTURE

**Riunione del 19/07/2023**

### ORDINE DEL GIORNO:

1. RICHIESTE PARERI
2. CORSI FORMATIVI
3. VALUTAZIONE RICHIESTE DI CONSULENZA ESAME PROGETTI STRUTTURALI
4. VARIE ED EVENTUALI

### COLLEGAMENTO ZOOM

- BISCARO ENRICO
- DE PIZZOL FRANCO
- FABIAN RICCARDO
- FURLAN GESSICA
- GAMBAROTTO DARIO
- PAGNAN ALESSANDRO
- SCOTTA ROBERTO
- TRENTO ROBERTO
- ZAMPERETTI LUIGI

### VERBALE:

**La riunione si apre alle ore 18:00**

#### **1. Richieste pareri**

PARERE 1: Quando Legale Rappresentante dell'Impresa Costruttrice e Committente coincidono occorre procedere con la nomina del Collaudatore tramite terna?

Nella fattispecie riportata dal collega secondo la quale nel caso esaminato esistono un Committente e un Costruttore aventi una personalità giuridica diversa, pur aventi come Amministratore unico / Legale Rappresentante la medesima persona fisica, nella mera interpretazione legale non troverebbe applicazione quanto disposto dall'art. 7 comma 4 della L. 1086/71 e dall'art. 67 del DPR 380/01 in merito all'obbligo di designazione del collaudatore su terna. Confermandosi così il parere espresso in merito dal CTS della Regione Toscana nel 2010, che a sua volta richiamava un precedente parere della DG Politiche territoriali e ambientali del 3/5/2007.

La Commissione Strutture ritiene peraltro che **nella sostanza venga comunque disatteso lo spirito della legge**. Che è quello, a salvaguardia dell'utenza finale, di garantire che nel processo di realizzazione di un edificio vi sia la presenza di un almeno un soggetto terzo (il collaudatore) indipendente dal Committente e dal Costruttore quando questi di fatto coincidono (unica persona fisica che controlla entrambi i due soggetti giuridicamente diversi).

In base a tale valutazione, non potendosi comunque contraddire la scrittura letterale della Legge, la Commissione Strutture ritiene sia doveroso che l'Ordine Professionale dia indicazioni ai propri iscritti della inopportunità di accettare affidamenti diretti di incarichi di collaudo statico nei casi nei quali il Committente ed il Costruttore di fatto coincidano perché sottomessi alla volontà di una unica persona fisica. Con la speranza che nella prossima auspicata revisione del testo Unico per l'Edilizia tale possibile ma distorta interpretazione della L. 1086/1 possa trovare netto impedimento."

PARERE 2: Interpretazione delle casistiche di applicabilità del punto d) art. 8.4.3 delle NTC 2018

Il punto d) art. 8.4.3 delle NTC 2018 recita:

*L'intervento di adeguamento della costruzione è obbligatorio quando si intenda:*

Pag. 1 di 3



....

d) effettuare interventi strutturali volti a trasformare la costruzione mediante un insieme sistematico di opere che portino ad un sistema strutturale diverso dal precedente; nel caso degli edifici, effettuare interventi strutturali che trasformano il sistema strutturale mediante l'impiego di nuovi elementi verticali portanti su cui grava almeno il 50% dei carichi gravitazionali complessivi riferiti ai singoli piani.

....

Giungono a questa Commissione ripetute segnalazioni di interpretazioni da parte degli Enti competenti secondo i quali interventi di tipo globale su un edificio esistente che non alterano il suo regime statico, quali ad esempio l'inserimento di elementi di controvento aggiuntivi in affiancamento alle strutture portanti esistenti, ricadrebbero nella fattispecie di questo comma. E quindi non potrebbero limitarsi ad un miglioramento sismico, ma dovrebbero spingersi fino al raggiungimento del livello di adeguamento.

**Con il presente parere la Commissione Strutture intende chiaramente esprimere la propria convinzione che tale interpretazione non sia corretta e lontana dallo spirito della norma.**

Infatti ove tale interpretazione fosse accettata, porterebbe all'assurdo risultato che ogni intervento che portasse ad una diversa risposta dell'edificio alle azioni sismiche, come l'inserimento di una nuova parete controventante in un edificio esistente, ma anche il semplice rinforzo di murature mediante applicazione di intonaci armati, dovrebbe perseguire il fine dell'adeguamento sismico.

Ad avviso della Commissione Strutture l'unica fattispecie per la quale trova applicazione il punto d) del §8.4.3 è quella in cui si preveda *"un insieme sistematico di opere che portino ad un sistema strutturale diverso dal precedente"* **dal punto di vista del comportamento statico dell'edificio**. E solo quando tali opere interessino un numero significativo di elementi verticali portanti cui compete *"almeno il 50% dei carichi gravitazionali complessivi riferiti ai singoli piani"*.

Ad avviso della Commissione Strutture è evidente che quando il punto d) dell'§8.4.3 delle NTC 2018 parla di *"interventi strutturali volti a trasformare la costruzione mediante un insieme sistematico di opere che portino ad un sistema strutturale diverso dal precedente"*, si riferisce ad interventi di trasformazione del regime statico degli edifici dal punto di vista dei carichi gravitazionali (per esempio eliminazione di pareti e sostituzione con travi e pilastri). E non di interventi finalizzati al mero miglioramento sismico, mediante aggiunta di elementi a presidio anti-sismico (cosiddetti interventi di tipo "globale").

Ovvero si riferisce agli interventi (volontari) motivati dall'esigenza architettonica di sostanziale modifica del distributivo di anche uno solo dei piani dell'edificio. E non a quelli (opportuni) motivati dalla volontà di aumentare la sicurezza di un edificio.

Una diversa interpretazione della norma, e la conseguente pretesa di raggiungere sempre il livello di adeguamento sismico, porterebbe a due conseguenze palesemente assurde:

- a) non sarebbero mai possibili interventi di miglioramento sismico, il che renderebbe inutile ed inapplicabile il punto §8.4.2 delle NTC18;
- b) verrebbe contestato quanto esplicitamente riportato al §C.8.4.2 della Circolare esplicativa delle NTC18 dove fra gli interventi di miglioramento sismico si elencano anche quelli che comportano variazioni significative della rigidezza e resistenza laterale degli edifici.

Sarebbe inoltre disattesa la finalità della norma e verrebbero ostacolati, se non in molti casi resi inattuabili, tutti gli interventi che pur se di estensione limitata e di basso costo possono portare a significativi incrementi della sicurezza sismica degli edifici.

Come è esplicitamente riportato all'ultimo capoverso del §C.4.3 della Circolare esplicativa delle NTC 2018 *"la ratio di tale disposizione (n.d.r.: ovvero quella di non obbligare a priori gli interventi di adeguamento sismico) è di permettere nelle situazioni citate, ferme restando le norme urbanistiche ed i regolamenti edilizi locali, la realizzazione di interventi di possibile beneficio strutturale, senza dover necessariamente adeguare l'intera costruzione"*.



Si ritiene opportuno di dare divulgazione del presente parere a tutti gli iscritti e agli enti interessati (Comuni, Province, Ordini Professionali, Genio Civile, ...) di livello Provinciale e Regionale attraverso tutti i canali di comunicazione dell'Ordine degli Ingegneri di Treviso.

## 2. Corsi Formativi

- L'Ing. Busatto, per conto dell'Associazione, propone la coorganizzazione di un evento promosso da Licord S.p.A., in merito ai sistemi per la protezione sismica ed il monitoraggio strutturale di edifici in muratura con un brevetto alternativo alle tradizionali catene metalliche per il controllo dei moti fuori piano. La Commissione dopo aver valutato attentamente il materiale consegnato conferma il benessere all'interesse per l'attivazione dell'evento che, essendo promozionale sarà a carico del soggetto proponente, anche sulla base degli accordi specifici condivisi con l'Associazione;
- L'Ing. Biscaro, dopo aver preso i contatti con BBT SE, Galleria di Base del Breenero Società europea per l'organizzazione di una Visita Tecnica in cantiere ha ricevuto un feedback positivo. La probabile data dell'incontro è per il 19 settembre, previa conferma finale in fase di organizzazione definitiva.

## 3. Valutazione richieste di consulenza esame progetti strutturali

Non risultano ad ora pervenute richieste di consulenza.

## 4. Varie ed eventuali;

La proposta avanzata nella precedente riunione dall'Ing. Furlan e inizialmente suggerita dall'Ing. De Pizzol di eseguire un approfondimento su ciò che è struttura e ciò che non è struttura (e quindi cosa è soggetto alla L. 1086/71 e cosa segue invece la Direttiva Macchine) viene nuovamente ricordata. La proposta della Commissione è quella di scrivere un manuale/linea guida che possa essere di supporto al professionista per avere un indirizzo più condiviso. Lo stesso De Pizzol si prende in carico di sentire l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Udine per un possibile gruppo di lavoro misto in modo da portare l'attività ad interprovinciale.

Un tema molto sentito è quello dei contenuti del Piano di Manutenzione dell'Opera. Si prevede un lavoro futuro per la stesura di un possibile Piano di Manutenzione dell'opera valido e contenente informazioni realmente applicabili per il prossimo autunno, anche in funzione del contributo e della partecipazione dei colleghi della Commissione alle attività future.

Vengono fissate le prossime riunioni. In particolare la prima in programma ha data 20 Settembre e si svolgerà solamente a distanza. Viene poi annunciata una riunione per il 25 ottobre in presenza al fine di fare un punto sul lavoro finora svolto e programmazione per le attività future.

La riunione si chiude alle 19:40

Il Segretario  
**Ing Gessica Furlan**

Il Referente  
**Ing. Roberto Scotta**